



TRIBUNALE DI RAGUSA

**COMITATO PER LA FORMAZIONE E LA REVISIONE DELL'ELENCO DEI
MEDIATORI FAMILIARI (ART. 12 Bis ss. Disp. att. C.P.C)**

Regolamento

Art.1 (Attività dei mediatori familiari)

I Mediatori Familiari dell'istituendo elenco eserciteranno:

- nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 ed in conformità alla Norma UNI 11644 che, ai sensi dell art. 6, comma 2, L. 4/ 2013; costituisce lo standard di qualificazione della prestazione professionale;
- nel rispetto delle regole deontologiche della propria associazione professionale di appartenenza a cui è demandata la vigilanza sulla condotta professionale dei propri associati, ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. 4/2013".

Il predetto elenco costituisce struttura qualificata di riferimento per il giudice e le parti per le finalità di cui all'art. 473-bis. 10 c.p.c.

Art.2 (Formazione dell'elenco)

L'elenco è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica e da un Mediatore Familiare, designato dalle Associazioni professionali di Mediatori Familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Ex Ministero dello sviluppo economico), che esercita la propria attività nel circondario del Tribunale.

Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate dal Direttore dell'Ufficio di Presidenza del Tribunale.

L'elenco è permanente e viene aggiornato periodicamente nel momento in cui vengono presentate un congruo numero di domande di iscrizione . Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno, nel mese di gennaio, anche per verificare che gli iscritti abbiano provveduto al rinnovo dell'Attestato di qualità e di qualificazione dei servizi. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo seguente o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Si applicano gli articoli 19, 20 e 21 disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in quanto compatibili.

Art. 3 (Requisiti per l'iscrizione nell'elenco)

Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Ex Ministero dello sviluppo economico), sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata. Si può essere iscritti in un solo elenco circoscrizionale.

Contro il provvedimento del Comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al Comitato previsto nell'art. 5 disp att. cpc.

Art.4 (Ammissione all'albo)

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare domanda al Presidente del Tribunale di Ragusa, utilizzando il modulo "allegato 1" ed inviandola al seguente indirizzo di posta certificata:

prot.tribunale.ragusa@giustiziacert.it

Nella domanda devono essere indicati mediante dichiarazione sostitutiva a pena di inammissibilità:

- a) il cognome ed il nome del richiedente;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) la residenza e l'indirizzo dello studio professionale (indicare, di seguito, la via, il numero civico, la città, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica e/ o certificata)

3. Nella domanda devono essere altresì dichiarati a pena di inammissibilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:

- a) la cittadinanza italiana;
- b) la residenza o domicilio professionale nel circondario del Tribunale di Ragusa;
- c) l'assenza di condanne penali per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni, o l'assenza di condanna a pena che importi l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- d) l'assenza di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
- e) l'assenza di provvedimenti emessi in sede disciplinare dalla Associazione professionale di appartenenza;
- f) l'assenza di iscrizione in elenchi di altri tribunali
- g) la data di iscrizione all'Associazione professionale di Mediatori Familiari autorizzata a rilasciare "Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi" in quanto inserita nella Sez. 2a dell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Ex ministero dello Sviluppo Economico) ai sensi della L. 4/2013;
- h) estremi (data, titolo ed ente erogante) della formazione nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere;

Il richiedente deve assumere in domanda l'impegno di comunicare entro trenta giorni all'Ufficio l'eventuale perdita dei requisiti prescritti o la sopravvenienza di cause ostative all'iscrizione.

Alla domanda devono essere allegati:

attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza in copia con dichiarazione che sono conformi all'originale -

Il Presidente procede ai sensi dell'articolo 17 disp. att. c.p.c.

Art. 5 (Cancellazione o sospensione dall'elenco)

Il Presidente del Comitato di cui all'art. 2, se prima della revisione quadriennale prevista ha notizia della mancanza originaria o sopravvenuta di uno o più dei requisiti previsti per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un

entro il termine assegnato ciò non avvenga, il Comitato indicato nell'art. 2 dispone la cancellazione dall'elenco.

Costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'elenco, oltre al permanere di quelli previsti dall'art. 12 quinquies disp. att. c.p.c., anche:

- a) lo svolgimento continuativo dell'attività professionale di Mediatore Familiare ed
- b) il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua.

Circa lo svolgimento continuativo dell'attività professionale di Mediatore Familiare, questa dovrà essere conforme a quanto definito da Norma UNI 11644 e dimostrata in uno dei seguenti modi:

- evidenze di attività professionale svolta in regime libero professionale (fatture emesse in favore di coppie in fase di separazione/divorzio);
- attestazione/Certificazione da parte di Strutture pubbliche o enti privati presso il quale il Mediatore Familiare ha svolto attività di Mediazione Familiare;
- conseguimento della certificazione UNI, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato (ad es. AICQ SICEV o KIWA Cermet).

Riguardo gli obblighi di formazione professionale continua, sono da intendersi quelli previsti dalle Associazioni di Mediatori familiari di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013 .

Il Comitato può sospendere l'iscritto in caso di pendenza a suo carico di procedimento penale e fino all'esito dello stesso o di provvedimenti di sospensione assunti dall'organo disciplinare dell'Associazione professionale di appartenenza.

Avverso i provvedimenti di rigetto della richiesta di iscrizione, nonché di cancellazione o sospensione, l'interessato può proporre reclamo entro trenta giorni dalla comunicazione con ricorso diretto al Presidente della Corte d'Appello.

Sul reclamo decide un Collegio di appello, costituito dal Presidente della Corte d'Appello, dal Procuratore Generale e da un Mediatore Familiare designato dalle Associazioni professionali di Mediatori Familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Ex Ministero dello sviluppo economico) Il Componente Mediatore Familiare sarà un Mediatore diverso da quello che si è pronunciato negativamente sulla domanda oggetto di reclamo. Il Collegio decide, sentito il reclamante e assunte, senza formalità, le informazioni ritenute opportune.

Art. 6 (Pubblicità dell'elenco)

L'elenco dei Mediatori Familiari verrà pubblicato in apposita sezione del sito web del Tribunale di Ragusa e aggiornato in caso di modifiche, affinché le parti possano prenderne visione.

Art. 7 (Trattamento dei dati personali)

Il richiedente deve dichiarare di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i suoi dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Le medesime informazioni possono essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate al reperimento e alla verifica della documentazione.

Il Presidente del Tribunale
Francesco Paolo Pitarresi

